

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

18° anno n. C 92

25 aprile 1975

Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

#### I *Comunicazioni*

##### Consiglio

Risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore .....	1
Programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore .....	2

---

#### II *Atti preparatori*

.....

---

#### III *Informazioni*

##### Commissione

Programma delle azioni da intraprendere nel settore della costruzione .....	17
---	----

---

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) .....	21
Procedure aperte .....	23
Procedure ristrette .....	26
Dati complementari .....	30

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1975

**riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la comunicazione della Commissione sul programma preliminare della Comunità economica europea per l'informazione e la protezione del consumatore,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, è compito della Comunità economica europea promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'intera Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita è uno dei compiti della Comunità e che questo compito implica la protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici del consumatore;

considerando che per assolvere questo compito è necessario attuare a livello comunitario una politica di protezione e di informazione del consumatore;

considerando che i capi di Stato o di governo, riuniti a Parigi il 19 e 20 ottobre 1972, hanno confermato questa necessità, invitando le istituzioni delle Comunità a rafforzare e coordinare le azioni di protezione del consumatore e presentare un programma entro il gennaio del 1974;

APPROVA il principio di una politica di protezione e di informazione del consumatore, nonché i principi, gli obiettivi e la descrizione generale delle azioni da avviare a livello comunitario, definite nell'allegato programma preliminare;

PRENDE ATTO che la Commissione presenterà in seguito proposte adeguate per l'esecuzione di detto programma ricorrendo alle possibilità ed ai mezzi in esso esposti;

STABILISCE di decidere in merito a queste proposte possibilmente entro un periodo di nove mesi dalla data di trasmissione da parte della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 62 del 30. 5. 1974, pag. 8.<sup>(2)</sup> GU n. C 97 del 16. 8. 1974, pag. 47.

## ALLEGATO

**PROGRAMMA PRELIMINARE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER  
UNA POLITICA DI PROTEZIONE E DI INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE**

## INTRODUZIONE

1. Il rafforzamento e il coordinamento delle azioni per proteggere i consumatori nella Comunità economica europea, obiettivi sottolineati dai capi di Stato o di governo nella conferenza al vertice tenutasi a Parigi nell'ottobre 1972, costituiscono un'esigenza da tutti chiaramente sentita. Il dibattito del Parlamento europeo in data 20 settembre 1972, nel corso del quale è stata sottolineata la necessità di una politica coerente ed efficace di protezione dei consumatori, i vari interventi che si sono succeduti in sede di Parlamento europeo e di Comitato economico e sociale, i lavori già compiuti in questo settore dalla Comunità e dagli Stati membri nonché da varie organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa e l'OCSE, ne costituiscono una testimonianza.

Oggi è necessario attuare una politica comunitaria intesa a proteggere i consumatori e che, raggruppando, incrementando e completando i lavori della Comunità in tale settore, ribadisca l'interesse di quest'ultima per il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita dei loro cittadini.

2. Il fatto che nella Comunità allargata esistano esperienze differenziate può favorire il sorgere di nuove idee nel settore della protezione dei consumatori che, assieme alle azioni condotte in tutti gli Stati membri, consentiranno di concepire in modo nuovo lo statuto del consumatore e di ricercare un miglior equilibrio nella protezione dei suoi interessi.
3. Attualmente il consumatore non è più considerato come compratore e utilizzatore di beni e di servizi per il proprio uso personale, familiare o collettivo, ma come individuo interessato ai vari aspetti della vita sociale che possono direttamente o indirettamente danneggiarlo come consumatore. Gli interessi del consumatore possono essere raggruppati in cinque categorie di diritti fondamentali:
  - a) diritto alla protezione della salute e della sicurezza
  - b) diritto alla tutela degli interessi economici
  - c) diritto al risarcimento dei danni
  - d) diritto all'informazione e all'educazione
  - e) diritto alla rappresentanza (diritto di essere ascoltato).
4. Il godimento di tali diritti deve essere garantito da azioni intraprese nell'ambito di politiche specifiche della Comunità quali, ad esempio, la politica economica, la politica agricola comune, la politica sociale, le politiche dell'ambiente, dei trasporti e dell'energia, nonché di ravvicinamento delle legislazioni che, tutte, incidono sulla situazione del consumatore.

Queste azioni si iscrivono nel contesto di una politica di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita nella Comunità.

5. Nel presente documento si definiscono gli obiettivi e i principi generali di una politica del consumatore. Vi è inoltre illustrato un certo numero di azioni prioritarie da attuare nel corso dei prossimi anni. Riguardo a questo settore vasto e in evoluzione, è sembrato infatti preferibile limitare il numero dei lavori da effettuare in una prima fase, restando inteso che nuovi orientamenti potranno delinearsi su proposta della Commissione in base alla realizzazione del programma.

## I. CONSIDERAZIONI GENERALI

### A. IL CONSUMATORE E L'ECONOMIA

6. Sebbene la protezione del consumatore sia un fatto da tempo acquisito negli Stati membri della Comunità, il concetto di politica in materia di consumo è invece relativamente recente. Esso costituisce una risposta alle condizioni, talora fonte di abusi e di frustrazioni in cui si è trovato il consumatore dinanzi alla sempre maggiore abbondanza e complessità dei beni e servizi offerti da un mercato in espansione. Quantunque tale mercato offra taluni vantaggi, il consumatore non è più in grado di svolgere pienamente, come utente del mercato, la propria funzione di fattore d'equilibrio. Tale equilibrio tra fornitori e consumatori ha avuto tendenza a modificarsi a favore dei fornitori, data l'evoluzione delle condizioni del mercato. La scoperta di nuovi materiali, l'attuazione di nuovi metodi di fabbricazione, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, l'allargamento dei mercati, l'apparizione di nuovi metodi di vendita hanno provocato l'aumento della produzione, dell'offerta e della domanda di un'ingente varietà di beni e di servizi. Di conseguenza, il consumatore di un tempo, compratore in generale isolato in un mercato locale di modeste dimensioni, si è trasformato in elemento di un mercato di massa, che è oggetto di campagne pubblicitarie e di pressioni da parte di gruppi di produzione e di distribuzione estremamente organizzati. Il produttore e il distributore hanno sovente maggiori possibilità del consumatore di determinare le condizioni del mercato. Anche le concentrazioni, le intese e talune autolimitazioni della concorrenza hanno provocato squilibri a danno dei consumatori.

7. Sono mutate le pratiche commerciali, le condizioni contrattuali, il credito al consumo e la nozione stessa di concorrenza.

Tali mutamenti non hanno fatto che accentuare gli squilibri sopra citati e hanno sensibilizzato i consumatori e i poteri pubblici quanto alla necessità di un'azione intesa a meglio informare il consumatore sui suoi diritti e a proteggerlo contro gli abusi derivanti da tali pratiche.

Pertanto, le pratiche un tempo considerate sleali in numerosi paesi unicamente nelle relazioni tra produttori (la pubblicità ingannevole, ad esempio) sono studiate al giorno d'oggi anche sotto l'aspetto delle relazioni tra produttori e consumatori.

8. Sono stati fatti tentativi per correggere lo squilibrio dei poteri tra produttori e consumatori, citato ai punti 6 e 7. Una sempre maggiore informazione si è quindi resa necessaria per permettere ai consumatori, nella misura del possibile, di utilizzare meglio le loro risorse, di scegliere più liberamente tra i vari prodotti o servizi offerti e di esercitare un'influenza sui prezzi, sull'evoluzione dei prodotti e sulle tendenze del mercato. Per tale motivo sono stati effettuati studi, indagini e prove comparative sulla qualità e utilità dei prodotti e dei servizi, sulla politica dei prezzi, sulle condizioni del mercato, sul comportamento dei consumatori, sulla razionalizzazione del lavoro domestico, ecc.

9. È logico che i consumatori, resisi conto che individualmente esercitano un potere molto ridotto, si sforzino di raggrupparsi in associazioni per difendere i loro interessi e che gli appelli ad una loro maggiore partecipazione al processo decisionale si siano moltiplicati.

### B. IL CONSUMATORE E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

10. Il preambolo del trattato che istituisce la Comunità economica europea cita, fra gli obiettivi fondamentali della Comunità, «il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione» dei popoli che ne fanno parte. Tale idea è sviluppata all'articolo 2 del trattato, in cui è precisato che la Comunità ha in particolare il compito «di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita».

Per adempiere questo compito sono già stati presi numerosi provvedimenti nelle forme e con i mezzi previsti dal trattato.

11. L'articolo 39 del trattato fa un riferimento esplicito ai consumatori. Dopo aver fissato tra le finalità della politica agricola comune la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, esso menziona l'obiettivo «di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».
12. Per quanto riguarda le regole di concorrenza, l'autorizzazione di taluni accordi tra imprese è subordinata, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, alla condizione «che una congrua parte dell'utile che ne deriva» sia riservata agli utenti. Inoltre, l'articolo 86 cita, come esempio di pratiche abusive, «la limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori».
13. L'allegato 1 contiene una nota relativa alle misure finora adottate dalla Comunità che rivestono interesse per i consumatori.

L'allegato 2 contiene un elenco di direttive adottate dal Consiglio, relative a materie che rivestono interesse per i consumatori.

Sebbene la politica generale della Comunità sia frutto di un compromesso tra interessi economici contraddittori e le varie politiche degli Stati membri, si noterà tuttavia che sono stati compiuti progressi sulla via della protezione e dell'informazione dei consumatori; è però necessario proseguire in questo senso.

## II. OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNITARIA NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI

14. Tenuto conto dei compiti assegnati alla Comunità, risulta che l'insieme delle azioni realizzate ha ripercussioni sul consumatore. Primo obiettivo di carattere generale della Comunità è quindi quello di prendere ampiamente in considerazione gli interessi del consumatore nei vari settori di attività comunitari e di soddisfare i suoi bisogni collettivi e individuali. È pertanto necessario definire una specifica politica comunitaria di protezione e d'informazione dei consumatori. Rispetto alle altre politiche comuni, si tratta di un orientamento generale inteso a migliorare la situazione del consumatore, in qualunque settore della produzione, della distribuzione o della prestazione dei servizi. Gli obiettivi di questa politica consistono nell'assicurare:

- A. un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore
- B. un'efficace protezione contro i rischi che possono nuocere ai suoi interessi economici
- C. con mezzi adeguati, consulenza, assistenza e risarcimento dei danni
- D. l'informazione e l'educazione del consumatore
- E. la consultazione e la rappresentanza dei consumatori nella preparazione delle decisioni che lo riguardano.

### A. PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

15. Le azioni intese a conseguire tale obiettivo devono essere basate sui seguenti principi:

#### a) *PRINCIPI*

- i) I beni e i servizi posti a disposizione del consumatore devono essere tali che, utilizzati in condizioni normali o prevedibili, non presentino pericoli per la sua salute e la sua sicurezza; qualora presentino tali pericoli debbono poter essere ritirati dal mercato con procedure rapide e semplici.

In linea di massima i rischi inerenti ad una utilizzazione prevedibile di beni e servizi, tenuto conto della loro natura e delle persone cui sono destinati, devono essere portati a conoscenza del consumatore con mezzi adeguati.

- ii) Il consumatore deve essere protetto dalle conseguenze dei danni corporali causati dalle merci e dai servizi difettosi forniti dai produttori di beni e dai fornitori di servizi.
- iii) Le sostanze o preparazioni che possono far parte o essere aggiunte a prodotti alimentari devono essere definite e il loro impiego deve essere disciplinato, cercando in particolare di elaborare, mediante una regolamentazione comunitaria, elenchi positivi, chiari e precisi. Anche i trattamenti cui potrebbero essere sottoposti i prodotti alimentari devono essere definiti e il loro impiego disciplinato quando lo richiede la protezione del consumatore.

I prodotti alimentari non devono essere alterati o contaminati dagli imballaggi e da altri materiali o sostanze con cui vengono a contatto, dall'ambiente, dalle condizioni di trasporto e di immagazzinaggio o dalle persone con cui vengono a contatto, in modo tale da danneggiare la salute o la sicurezza del consumatore o da diventare inadatti al consumo.

- iv) Le macchine, gli apparecchi e le attrezzature elettriche ed elettroniche, nonché talune categorie di beni che possono, da soli o per il loro uso, danneggiare la salute e la sicurezza del consumatore, dovrebbero formare oggetto di una regolamentazione particolare ed essere sottoposti ad una procedura riconosciuta o approvata dai pubblici poteri (quale l'autorizzazione o dichiarazione di conformità con norme e regolamentazioni armonizzate) per assicurarne la massima sicurezza d'impiego.
- v) Alcuni nuovi prodotti appartenenti a talune categorie, che potrebbero nuocere alla salute e alla sicurezza del consumatore, devono essere sottoposti ad autorizzazioni speciali, armonizzate in tutta la Comunità.

#### b) AZIONI PRIORITARIE

16. Per favorire la libera circolazione delle merci, la Comunità sta perseguendo attivamente una politica di ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola e alimentare nonché nel settore industriale. Il Consiglio ha adottato vari programmi<sup>(1)</sup> per settori specifici, allo scopo di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri. Tali programmi prevedono taluni obiettivi prioritari per il ravvicinamento delle legislazioni e un calendario per la loro realizzazione. I settori che hanno particolare importanza per la protezione della salute e della sicurezza del consumatore sono i seguenti:

- prodotti alimentari
- cosmetici e detersivi
- utensili e beni di consumo durevoli
- automobili
- tessili
- giocattoli
- sostanze pericolose
- oggetti a contatto con i prodotti alimentari
- medicinali
- concimi e antiparassitari
- prodotti per uso veterinario e per l'alimentazione animale<sup>(2)</sup>.

(<sup>1</sup>) — Programma generale per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali e alimentari dovuti alle divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, fissato dalla risoluzione del Consiglio del 28 maggio 1969 (GU n. C 76 del 17. 6. 1969, pag. 1) e completato dalla risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1973 (GU n. C 38 del 5. 6. 1973, pag. 1).

— Programma d'azione del 17 dicembre 1973 in materia di politica industriale e tecnologica (risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1973, GU n. C 117 del 31. 12. 1973, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1974 (GU n. C 92 del 6. 8. 1974, pag. 2).

17. L'azione che la Comunità dovrà svolgere in questo settore consisterà:

- nell'applicare i programmi di cui al punto 16, in particolare per quanto concerne le priorità che interessano il consumatore;
- nel continuare a studiare i risultati delle ricerche in corso sulle sostanze che possono danneggiare la salute o la sicurezza del consumatore, in particolare quelle elencate al punto 16; nel prendere, ove necessario, iniziative intese a coordinare e incoraggiare tali ricerche;
- nel determinare i prodotti o le categorie di prodotti che, potendo arrecare pregiudizio alla salute o alla sicurezza, devono essere oggetto di procedure di autorizzazione armonizzate nell'intera Comunità.

#### B. PROTEZIONE DEGLI INTERESSI ECONOMICI DEL CONSUMATORE

18. Questo tipo di protezione può essere attuato mediante disposizioni legislative e regolamentari, armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello, sulla base dei principi riportati qui di seguito (\*).

##### a) PRINCIPI

19. i) Gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore, in particolare dai contratti tipo (\*) unilaterali, dall'esclusione abusiva dai contratti di diritti essenziali, dalle condizioni abusive di credito, dalla richiesta di pagamento di merci non ordinate e dai metodi di vendita non ortodossi.
- ii) Il consumatore deve essere protetto dai danni provocati ai suoi interessi economici da un prodotto difettoso o da servizi insufficienti.
- iii) La presentazione e la propaganda di beni o di servizi, ivi compresi i servizi finanziari, non devono fuorviare, né direttamente né indirettamente, la persona alla quale vengono offerti o dalla quale sono stati richiesti.
- iv) Nessuna forma di pubblicità audiovisiva deve fuorviare l'acquirente potenziale del prodotto o del servizio. Il responsabile della pubblicità, fatta attraverso qualsiasi canale, deve essere in grado di dimostrare, con mezzi adeguati, la fondatezza di quanto affermato.
- v) Tutte le informazioni fornire sull'etichetta, nei punti di vendita oppure nella pubblicità devono essere esatte.
- vi) Il consumatore deve poter beneficiare di un soddisfacente servizio di assistenza tecnica per i beni di consumo durevoli e ottenere i pezzi di ricambio necessari per effettuare le riparazioni.
- vii) La gamma delle merci messe a disposizione del consumatore dovrebbe essere tale da offrire a quest'ultimo, per quanto possibile, una scelta adeguata.

##### b) AZIONI PRIORITARIE

20. i) *Armonizzare le condizioni generali per la concessione di crediti al consumo, comprese quelle relative alla vendita rateale*

Dagli studi condotti in seguito al recente sviluppo delle facilitazioni di credito risulta che il consumatore necessita di assistenza in questo settore.

21. In base agli studi già effettuati dai propri servizi e dalle amministrazioni nazionali la Commissione presenterà proposte sulle condizioni generali di credito al consumo.

(\*) Vedasi punto 48.

22. ii) *Proteggere il consumatore mediante adeguati provvedimenti contro la pubblicità falsa o ingannevole:*
- stabilire principi che consentano di valutare il carattere falso, ingannevole o sleale di una pubblicità;
  - prendere provvedimenti volti ad evitare che gli interessi economici del consumatore siano lesi da una pubblicità falsa, ingannevole o abusiva;
  - studiare le procedure per far cessare rapidamente le campagne di pubblicità falsa o ingannevole e per assicurare la verità dei messaggi;
  - studiare la possibilità di eliminare gli effetti di una pubblicità falsa o ingannevole soprattutto con la pubblicazione di messaggi di rettifica;
  - studiare i problemi posti dall'inversione dell'onere della prova.
23. A tal fine la Commissione:
- si baserà sui lavori già compiuti (\*) e li completerà, ove necessario, mediante studi specifici;
  - continuerà i lavori in corso nell'ambito dell'armonizzazione delle legislazioni;
  - presenterà adeguate proposte al Consiglio.
24. iii) *Proteggere il consumatore contro le pratiche commerciali abusive, in particolare nei settori seguenti:*
- le clausole dei contratti (\*)
  - condizioni di garanzia, in particolare per i beni di consumo durevoli
  - vendite a domicilio (\*)
  - vendite a premio
  - consegne di merci non richieste
  - indicazioni riportate sulle etichette e sugli imballaggi, ecc.
25. A tal fine la Commissione:
- comparerà i provvedimenti presi dagli Stati membri e gli studi compiuti o attualmente in corso nell'ambito delle organizzazioni internazionali,
  - presenterà al Consiglio adeguate proposte.
26. iv) *Armonizzare le disposizioni legislative sulla responsabilità per danno di prodotto, al fine di migliorare la protezione del consumatore*
27. A tal fine la Commissione presenterà al Consiglio proposte adeguate in base agli studi già effettuati o in corso (\*).
28. v) *Migliorare la gamma e la qualità dei servizi prestati al consumatore*
29. In questo settore complesso e generalmente poco esplorato, si schiude per la Comunità un vasto campo di riflessione e d'azione. La Commissione procederà ad uno studio di questo problema. Le conclusioni di questo studio saranno rese note entro il 31 dicembre 1975, accompagnate, ove necessario, da adeguate proposte.

(\*) Vedasi punto 48.

30. vi) *Promuovere gli interessi economici più generali del consumatore*

Per meglio rispondere alle esigenze individuali e collettive dei consumatori, occorre risolvere taluni problemi di carattere generale, quali:

- il raggiungimento individuale di un migliore rapporto qualità-prezzo per i beni e i servizi forniti;
- la prevenzione dello spreco, in particolare per quanto riguarda:
  - il condizionamento dei prodotti
  - la durata di utilizzazione dei beni
  - il problema del riciclo dei materiali;
- la prevenzione delle forme di pubblicità contrarie alla libertà individuale del consumatore.

31. Di fronte a queste preoccupazioni di natura relativamente nuova, la Commissione si sforzerà d'approfondire con appositi studi gli elementi che permettano di definire un'azione futura.

## C. CONSULENZA, ASSISTENZA E RISARCIMENTO DEI DANNI

a) *PRINCIPI*

32. Il consumatore deve ricevere consulenza e assistenza in materia di reclami e in caso di danni inerenti all'acquisto o all'uso di prodotti difettosi o di servizi inadeguati.

Egli ha inoltre diritto ad un adeguato risarcimento di tali danni mediante procedure rapide, efficaci e poco dispendiose.

b) *AZIONI*

33. A tal fine la Commissione:

## i) studierà:

- i sistemi di assistenza e di consulenza in uso negli Stati membri
- i sistemi di reclamo, arbitrato e accordo amichevole per la composizione delle controversie in uso negli Stati membri
- le legislazioni degli Stati membri relative alla difesa dei consumatori in tribunale, in particolare i vari mezzi di ricorso e le procedure esistenti, comprese le azioni promosse dalle associazioni dei consumatori o da altri organismi
- i sistemi e le leggi, corrispondenti a quelli menzionati in precedenza, applicati in taluni paesi terzi;

ii) farà risultare nei documenti di sintesi e di raffronto i vantaggi e gli svantaggi dei vari sistemi, procedure o testi vigenti relativi all'assistenza del consumatore, alla consulenza, al risarcimento ed al ricorso legale;

iii) presenterà, se necessario, adeguate proposte per il miglioramento dei sistemi esistenti e per il loro migliore uso;

iv) studierà l'opportunità di una procedura di scambi d'informazioni sui risultati dei reclami e dei ricorsi relativi a prodotti venduti su vasta scala in tutti o in parecchi Stati membri.

## D. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

## Informazione del consumatore

a) *PRINCIPI*

34. L'acquirente di beni o di servizi dovrebbe disporre di un'adeguata informazione, che gli consenta di:
- conoscere le caratteristiche essenziali, ad esempio la natura, la qualità, la quantità e i prezzi dei beni e dei servizi offerti;
  - operare una scelta razionale tra prodotti e servizi concorrenti;
  - utilizzare con piena sicurezza e in modo soddisfacente i suddetti prodotti e servizi;
  - pretendere il risarcimento dei danni eventuali derivanti dal prodotto o dal servizio ricevuto.

b) *AZIONI PRIORITARIE*

35. i) *Azioni relative all'informazione in materia di beni e di servizi:*
- formulare principi generali da applicare nella preparazione di tutte le direttive e di tutte le altre regolamentazioni specifiche relative alla protezione del consumatore;
  - stabilire regole per l'etichettatura dei prodotti, le cui specificazioni siano armonizzate a livello comunitario. Tali regole devono consentire un'etichettatura chiara, inequivocabile e di facile lettura;
  - per i prodotti alimentari, stabilire regole per una chiara indicazione dei diversi dati di cui il consumatore deve essere informato (ad esempio la natura, la composizione, il peso o il volume, il valore nutritivo, la data di fabbricazione oppure ogni altra data utile, ecc.);
  - per i prodotti non alimentari e i servizi, stabilire regole ai fini di chiare indicazioni che interessano il consumatore e che devono essere portate a sua conoscenza;
  - elaborare principi comuni relativi all'indicazione del prezzo ed, eventualmente, del prezzo per unità di peso o di volume;
  - incoraggiare l'impiego e l'armonizzazione dei sistemi di etichettatura volontaria a carattere informativo.

36. ii) *Azioni relative alle prove comparate*

Le prove comparate costituiscono un'altra fonte di informazione. Tali prove possono essere svolte da enti finanziati dallo Stato, da enti privati o da enti misti. Sarebbe proficuo uno scambio coordinato di informazioni tra tali enti (\*).

La Commissione prenderà le iniziative necessarie affinché gli enti che effettuano negli Stati membri le prove comparate collaborino il più strettamente possibile, soprattutto mediante l'effettuazione di prove comuni e anche con la messa a punto di norme analoghe per le prove.

37. iii) *Studio del comportamento del consumatore*

Per elaborare una politica concertata di informazione e di educazione del consumatore, è indispensabile disporre di maggiori dati sul suo atteggiamento e comportamento. La Commissione già svolge regolarmente inchieste fra i consumatori su taluni aspetti della

(\*) Vedasi punto 48.

situazione economica della Comunità. Essa proseguirà siffatte inchieste e le estenderà ad altri temi, in collaborazione con gli Stati membri, con le organizzazioni dei consumatori ed altri enti, per meglio conoscere le esigenze e il comportamento dei consumatori all'interno della Comunità.

38. iv) Informare chiaramente i consumatori in merito alle azioni poste in atto a livello nazionale e comunitario che possono ripercuotersi direttamente o indirettamente sui loro interessi.

39. Una siffatta azione consisterà in particolare, per quanto riguarda la Commissione:

- nel registrare le categorie di informazioni più utili per i consumatori nell'ambito della Comunità in relazione ai beni ed ai servizi e nel preparare una documentazione su questa base;
- nel fornire informazioni chiare più abbondanti e più varie sui problemi che vengono trattati dalla Comunità e che interessano i consumatori e nel collaborare strettamente in tale settore con gli Stati membri, con le organizzazioni dei consumatori ed altri enti;
- nell'incoraggiare la realizzazione di programmi televisivi e radiofonici, di films, la pubblicazione di articoli giornalistici, ecc., su questioni riguardanti i consumatori;
- nel pubblicare una relazione annuale sui provvedimenti presi dalla Comunità e dagli Stati membri nell'interesse dei consumatori in materia di legislazione, d'informazione, di consultazione o di coordinamento, nonché di applicazione di tale legislazione.

v) *Informazione sui prezzi*

40. Occorre informare i consumatori sulle condizioni di formazione dei prezzi nella Comunità.

Tali informazioni saranno fornite dalla Commissione, in particolare nella relazione annuale menzionata al punto 39.

41. La Commissione dovrà continuare a svolgere inchieste sui prezzi al minuto e impiegarsi ad informare il pubblico sui divari di prezzo all'interno della Comunità.

#### Educazione del consumatore

a) *PRINCIPI*

42. Gli opportuni mezzi educativi devono essere posti a disposizione dei bambini, dei giovani e degli adulti, in modo da permettere loro di comportarsi come consumatori informati, in grado di effettuare una scelta oculata fra i beni e i servizi e consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità. Per conseguire tale obiettivo, il consumatore dovrebbe in particolare disporre delle conoscenze basilari dei principi dell'economia contemporanea.

b) *AZIONI*

43. i) *Promuovere l'educazione del consumatore*

Per completare i progressi dell'educazione del consumatore con consigli e pareri a livello comunitario, la Commissione dovrà effettuare ulteriori studi in collaborazione con gli Stati membri e con le organizzazioni dei consumatori.

Tali studi, effettuati in collaborazione con gli esperti degli Stati membri, dovrebbero avere lo scopo di elaborare i metodi e di fornire materiale adatto per incoraggiare, attraverso i programmi d'insegnamento, una maggiore educazione del consumatore nelle scuole, nelle università e in altri istituti scolastici.

44. ii) *Formare gli insegnanti*

La formazione di coloro che sono incaricati di educare gli altri è un compito necessario in merito al quale sono state avanzate numerose idee. Negli Stati membri si potrebbero

quindi istituire centri che potranno fornire tale tipo di formazione, basata sui risultati di ricerche economiche e sociologiche. Sono stati altresì previsti scambi di idee, di personale e di studenti fra tali centri. La Commissione incoraggerà i lavori in questo settore.

45. iii) *Divulgare ampiamente le informazioni*

Nell'ambito della propria politica generale di informazione, la Commissione incoraggerà gli scambi e la divulgazione di informazioni su argomenti riguardanti i consumatori, in collaborazione con le amministrazioni nazionali e le organizzazioni interessate ai problemi dei consumatori. La pubblicazione della relazione annuale menzionata al punto 39 può inoltre fornire l'opportunità di sensibilizzare il consumatore.

### E. CONSULTAZIONE E RAPPRESENTANZA DEI CONSUMATORI

a) *PRINCIPI*

46. Nella preparazione delle decisioni che li riguardano i consumatori devono essere consultati ed ascoltati, in particolare attraverso le associazioni interessate alla protezione ed all'informazione del consumatore.

b) *AZIONI*

47. L'azione della Commissione in questo settore consisterà:

- i) nell'effettuare, utilizzando gli studi esistenti (\*), uno studio comparativo dei vari tipi di consultazione, rappresentanza e partecipazione dei consumatori in uso negli Stati membri e in particolare delle regole e dei criteri relativi alla rappresentatività delle associazioni di consumatori ed al loro eventuale riconoscimento da parte dei pubblici poteri;
- ii) nell'incoraggiare le associazioni rappresentative dei consumatori a studiare taluni temi di particolare interesse per i consumatori, a far conoscere i loro pareri e a coordinare i loro sforzi;
- iii) nel promuovere lo scambio di informazioni tra Stati membri in merito alla forma più adeguata per dar modo ai consumatori di essere consultati o ascoltati.

### III. ESECUZIONE

48. Nell'esecuzione del suo programma, la Commissione terrà in gran conto gli studi e i lavori già intrapresi dagli Stati membri, dalle istituzioni internazionali (1) e dalle organizzazioni dei consumatori, stabilendo con esse una collaborazione che consenta alla Comunità di approfittare del lavoro già svolto.

In questo contesto la collaborazione con il Consiglio d'Europa e l'OCSE riveste un'importanza particolare in relazione ai lavori intrapresi da queste organizzazioni su argomenti relativi alla protezione ed all'informazione dei consumatori, argomenti che nel presente programma sono contraddistinti da un asterisco.

Non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza di tale collaborazione e si farà il possibile per consolidare e sviluppare gli stretti legami e le relazioni già esistenti o che si stanno allacciando nell'ambito dei problemi riguardanti i consumatori.

(\*) Vedasi punto 48.

(1) Fra le istituzioni internazionali con le quali si manterrà una stretta collaborazione, citiamo:

— l'organizzazione delle Nazioni Unite, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, l'organizzazione mondiale della sanità, l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e il Codex alimentarius, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il Consiglio d'Europa, il comitato nordico dei consumatori, l'organizzazione internazionale di normalizzazione e la commissione elettrotecnica internazionale, il comitato europeo di normalizzazione e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.

49. Questo testo deve essere considerato la prima fase di un programma più ampio che sarà forse necessario sviluppare in seguito. L'obiettivo è di portare a termine questa prima fase entro quattro anni.

#### ALLEGATO 1

#### MISURE FINORA ADOTTATE DALLA COMUNITÀ CHE RIVESTONO INTERESSE PER I CONSUMATORI

Lo sviluppo della Comunità economica europea e la creazione dell'unione doganale hanno rivestito interesse per i consumatori, soprattutto nei seguenti settori:

a) *Maggiore scelta per il consumatore*

La libera circolazione dei prodotti ha consentito di offrire ai consumatori una scelta più diversificata di prodotti e di assicurare ad essi un approvvigionamento più regolare.

b) *Concorrenza e prezzi*

L'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ha contribuito al mantenimento della concorrenza nell'ambito del mercato comune con tutte le relative conseguenze sulla formazione dei prezzi.

c) *Armonizzazione delle regolamentazioni*

In numerose direttive concernenti il settore dell'agricoltura e dei prodotti industriali è stato preso in considerazione l'interesse dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza (taluni esempi figurano nell'allegato 2).

d) *Informazione e rappresentanza del consumatore*

Le informazioni divulgate dai servizi informativi della Commissione sono state integrate da numerose prese di posizione del comitato di contatto dei consumatori nel periodo di attività 1962-1972.

La Commissione ha istituito il servizio condizioni ambientali e tutela dei consumatori, con una divisione specializzata nell'informazione e nella tutela dei consumatori.

Per colmare il vuoto lasciato dal precedente comitato di contatto, la Commissione ha istituito un comitato consultivo dei consumatori (decisione del 25 settembre 1973 <sup>(1)</sup>), che si è riunito per la prima volta il 19 novembre 1973.

Esistono anche altri comitati consultivi nei quali sono rappresentati, assieme ai consumatori, produttori ed altri interessati, in prevalenza nel settore agricolo e doganale.

(<sup>1</sup>) GU n. L 283 del 10. 10. 1973, pag. 18.

## ALLEGATO 2

ELENCO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO CHE RIVESTONO INTERESSE PER I  
CONSUMATORI

(elenco al 31 maggio 1974)

## PRODOTTI ALIMENTARI

1. *Coloranti autorizzati:*

Ravvicinamento delle regolamentazioni:

direttiva del 23 ottobre 1962 (GU n. 115 del 1962, pag. 2645/62), modificata dalle direttive:

- 65/469/CEE (GU n. 178 del 1965, pag. 2793/65)
- 67/653/CEE (GU n. 263 del 1967, pag. 4)
- 68/419/CEE (GU n. L 309 del 1968, pag. 24)
- 70/358/CEE (GU n. L 157 del 1970, pag. 36).

2. *Agenti conservativi autorizzati:*

a) Ravvicinamento delle legislazioni:

direttiva 64/54/CEE del 5 novembre 1963 (GU n. 12 del 1964, pag. 161/64), modificata dalle direttive:

- 65/66/CEE (GU n. 22 del 1965, pag. 373/65)
- 66/722/CEE (GU n. 233 del 1966, pag. 3947/66)
- 67/427/CEE (GU n. 148 del 1967, pag. 1)
- 68/420/CEE (GU n. L 309 del 1968, pag. 25)
- 70/359/CEE (GU n. L 157 del 1970, pag. 38)
- 71/160/CEE (GU n. L 87 del 1971, pag. 12)
- 72/444/CEE (GU n. L 298 del 1972, pag. 48)
- 74/62/CEE (GU n. L 38 del 1974, pag. 29).

b) Requisiti di purezza per gli agenti conservativi autorizzati: direttiva 65/66/CEE del 26 gennaio 1965 (GU n. 22 del 1965, pag. 373/65), modificata dalla direttiva 67/428/CEE (GU n. 148 del 1967, pag. 10), rettificata nella GU n. 126 del 1965, pag. 2148/65.

c) Modalità di impiego degli agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi e misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi: direttiva 67/427/CEE del 27 giugno 1967 (GU n. 148 del 1967, pagina 1).

3. *Agenti antiossidanti autorizzati:*

Direttiva 70/357/CEE del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 1970, pagina 31).

4. *Prodotti a base di cacao e cioccolato:*

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/241/CEE del 24 luglio 1973 (GU n. L 228 del 1973, pag. 23).

5. *Zucchero*

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/437/CEE dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 1973, pag. 71).

## DIRETTIVE NEL SETTORE VETERINARIO

1. *Direttiva relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina:*

Direttiva 64/432/CEE del 26 giugno 1964 (GU n. 121 del 1964, pag. 1977/64), modificata dalle direttive:

- 66/600/CEE (GU n. 192 del 1966, pag. 3294/66)
- 70/360/CEE (GU n. L 157 del 1970, pag. 40)
- 71/285/CEE (GU n. L 179 del 1971, pag. 1)
- 72/97/CEE (GU n. L 38 del 1972, pag. 95)
- 72/445/CEE (GU n. L 298 del 1972, pag. 49)
- 73/150/CEE (GU n. L 172 del 1973, pag. 18).

2. *Problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile:*

Direttiva 71/118/CEE del 15 febbraio 1971 (GU n. L 55 del 1971, pag. 23).

3. *Problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche:*

Direttiva 64/433/CEE del 26 giugno 1964 (GU n. 121 del 1964, pag. 2012/64), modificata dalle direttive:

- 66/601/CEE (GU n. 192 del 1966, pag. 3302/66)
- 69/349/CEE (GU n. L 256 del 1969, pag. 5)
- 70/486/CEE (GU n. L 239 del 1970, pag. 42).

## ALIMENTI PER ANIMALI

1. *Introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali:*

Direttiva 70/373/CEE del 20 luglio 1970 (GU n. L 170 del 1970, pag. 1), modificata dalla direttiva 72/275/CEE (GU n. L 171 del 1972, pag. 39).

2. *Additivi nell'alimentazione degli animali:*

Direttiva 70/524/CEE del 23 novembre 1970 (GU n. L 270 del 1970, pag. 1), modificata dalla direttiva 73/103/CEE (GU n. L 124 del 1973, pag. 17).

3. *Sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali:*

Direttiva 74/63/CEE del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 del 1974, pag. 31).

## PROTEZIONE SANITARIA

1. *Specialità farmaceutiche:*

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 65/65/CEE del 26 gennaio 1965 (GU n. 22 del 1965, pag. 369/65), modificata dalla direttiva 66/454/CEE (GU n. 144 del 1966, pag. 2658/66).

2. *Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose:*

a) Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 (GU n. 196 del 1967, pag. 1), modificata dalle direttive:

- 70/189/CEE (GU n. L 59 del 1970, pag. 33)
- 71/144/CEE (GU n. L 74 del 1971, pag. 15)
- 73/146/CEE (GU n. L 167 del 1973, pag. 1).

b) Classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi (solventi): direttiva 73/173/CEE del 4 giugno 1973 (GU n. L 189 del 1973, pag. 7).

#### SETTORE TESSILE

1. *Denominazioni dei prodotti tessili:*

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 71/307/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 1971, pag. 16).

2. *Analisi quantitative di mischie binarie di fibre tessili:*

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 72/276/CEE del 17 luglio 1972 (GU n. L 173 del 1972, pag. 1).

3. *Analisi quantitative di mischie ternarie di fibre tessili:*

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/44/CEE del 26 febbraio 1973 (GU n. L 83 del 1973, pag. 1).

#### PRODOTTI INDUSTRIALI

##### Detergenti:

1. *Detergenti:*

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/404/CEE del 22 novembre 1973 (GU n. L 347 del 1973, pag. 51).

2. *Metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici:*

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/405/CEE del 22 novembre 1973 (GU n. L 347 del 1973, pag. 53).

##### Vetro cristallo:

Descrizione ed etichettatura del vetro cristallo: direttiva 69/493/CEE del 15 dicembre 1969 (GU n. L 326 del 1969, pag. 36).

##### Strumenti per pesare a funzionamento non automatico:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/360/CEE del 19 novembre 1973 (GU n. L 335 del 1973, pag. 1).

##### Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:

Armonizzazione delle legislazioni: direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 (GU n. L 77 del 1973, pag. 29).

#### VEICOLI A MOTORE E LORO IMPIEGO

1. *Misure contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore:*

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970 (GU n. L 76 del 1970, pag. 1).

2. *Serbatoi di carburante liquido e dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:*  
Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/221/CEE del 20 marzo 1970 (GU n. L 76 del 1970, pag. 23).
3. *Dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:*  
Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/311/CEE dell'8 giugno 1970 (GU n. L 133 del 1970, pag. 10).
4. *Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:*  
Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 1970, pag. 1).
5. *Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore:*  
Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/157/CEE del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 1970, pag. 16).
6. *Dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi:*  
Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 71/320/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 202 del 1971, pag. 37).
7. *Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e obbligo di assicurare tale responsabilità:*  
Direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972 (GU n. L 103 del 1972, pag. 1).
8. *Segnalatore acustico dei veicoli a motore:*  
Direttiva 70/388/CEE del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 1970, pag. 12).
9. *Porte dei veicoli a motore:*  
Direttiva 70/387/CEE del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 1970, pag. 5).
10. *Retrovisori dei veicoli a motore:*  
Direttiva 71/127/CEE del 1° marzo 1971 (GU n. L 68 del 1971, pag. 1).
11. *Misure contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel:*  
Direttiva 72/306/CEE del 2 agosto 1972 (GU n. L 190 del 1972, pag. 1).
12. *Finiture interne dei veicoli a motore:*  
Direttiva 74/60/CEE del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 del 1974, pag. 2).
13. *Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore:*  
Direttiva 74/61/CEE del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 del 1974, pag. 22).

#### MISURE LINEARI MATERIALIZZATE

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/362/CEE del 19 novembre 1973 (GU n. L 335 del 1973, pag. 56).

#### AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA

Emendamento di alcune direttive in seguito all'ampliamento della Comunità (GU n. L 326 del 1973, pag. 17).

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

## Programma delle azioni da intraprendere nel settore della costruzione

## Introduzione

In data 16 novembre 1972 (SEC (72) 3991), la Commissione ha approvato una procedura intesa a stabilire, mediante scambi di vedute fra gli esperti degli Stati membri e i servizi della Commissione, quali azioni potrebbero accelerare la graduale realizzazione di un mercato unificato nel campo della costruzione. Su questa base, i servizi della Commissione hanno organizzato numerose consultazioni con gli esperti governativi.

Tali consultazioni hanno confermato l'interesse di tutte le delegazioni degli Stati membri per un'azione più generica della Commissione in questo settore, oltre a quelle già avviate, in particolare per l'eliminazione degli ostacoli su taluni materiali da costruzione.

Durante le consultazioni, gli esperti hanno approvato la soluzione proposta dalla Commissione, che consiste nel limitare le azioni in un tempo:

- alla definizione dei metodi e delle procedure atti a rendere progressivamente rafforzabili a livello comunitario le previsioni nazionali sull'evoluzione a medio e lungo termine dei tre mercati dell'edilizia, cioè quello degli alloggi, quello degli stabili non destinati ad abitazione e quello delle opere del genio civile;
- alla definizione delle esigenze in materia di armonizzazione dei regolamenti e codici nazionali per l'edilizia e i materiali da costruzione;

- il coordinamento delle attività di ricerca e di sviluppo svolte nei vari Stati membri nel settore della costruzione, soprattutto per quanto riguarda le innovazioni che ne favoriscono una maggiore industrializzazione.

Le tre azioni suddette sono state ritenute le più accessibili, non solo dagli esperti nazionali, ma anche dagli ambienti professionali, e possono essere avviate senza indugio.

Le stesse consultazioni hanno permesso:

- di sottolineare la complessità di ogni singolo tema e di trarne un orientamento per la ricerca dei metodi e dei mezzi necessari;
- di elaborare un programma di lavoro. Vista l'importanza dei problemi, è stato necessario includere nel programma soltanto le azioni da intraprendere in un futuro immediato e quelle da realizzare in fasi successive.

## Giustificazione delle azioni proposte

Le imprese edili e quelle del genio civile costituiscono uno dei settori industriali più importanti nei paesi della Comunità. Questa industria impiega la più alta percentuale di popolazione attiva, cioè dall'8 al 10 % e contribuisce nella stessa proporzione alla formazione del prodotto nazionale, realizzando in valore il 50 % di tutti gli investimenti. Questi ordini di grandezza danno un'idea del peso del settore sul funzionamento della nostra economia e della nostra società.

In realtà, nell'economia industriale l'edilizia ha un ruolo ancora più importante di quello suggerito dalle cifre suddette. Infatti questo settore impiega e mette in opera, con particolare intensità, materiali, semilavorati, elementi strutturali, attrezzature e dispositivi di ogni genere, acquistati dalle industrie manifatturiere. Tali acquisti entrano per il 40-50 % nel valore della produzione finale degli stabili e delle opere del genio civile, proporzione che tende ancora ad aumentare con l'evoluzione tecnologica e con la ricerca di una maggiore produttività. Ne consegue che i problemi del settore edilizio influenzano notevolmente le attività industriali a monte.

La realizzazione del mercato comune dell'edilizia è appena incominciata; ciò è dovuto alle caratteristiche del settore che:

- non fabbrica i propri prodotti in serie, in stabilimento, ma li costruisce pezzo per pezzo sul posto;
- mette in opera un gran numero di operatori economici di importanza limitata, dispersi e con attività a predominanza artigianale, i quali servono una clientela con esigenze molto diverse e hanno un lungo ciclo di produzione.

Inoltre, la struttura chiusa del mercato è accentuata dal fatto che gli imprenditori non possono basarsi su previsioni economiche sufficienti, con una portata e un contenuto raffrontabile nei vari Stati membri. Si aggiungono le differenze esistenti fra i regolamenti nazionali che disciplinano il settore della costruzione rivelatesi veri e propri ostacoli per l'integrazione di questo mercato. Infine la dispersione delle attività svolte nel campo dell'innovazione tecnologica ha impedito l'ottimizzazione a livello comunitario.

Le previsioni economiche generali confermano che questo settore dovrà far fronte nei prossimi dieci anni a una domanda in continuo aumento. Inoltre, le nuove esigenze in materia di energia, di ambiente e di qualità della vita, modificheranno profondamente la natura stessa della domanda.

Per soddisfarla, non sarà possibile sviluppare la capacità produttiva del settore semplicemente aumentando la manodopera che, in ogni caso, è limitata. L'obiettivo principale di qualsiasi azione in questo settore dovrà consistere nel creare, in particolare realizzando il mercato unificato, le premesse fondamentali per l'incremento della produttività, incremento che presuppone la graduale industrializzazione del settore.

È necessario quindi creare a livello comunitario condizioni tali da permettere al settore di prevedere meglio che in passato l'evoluzione del futuro fabbisogno, di razionalizzare i metodi di produzione e di sviluppare nuove tecniche. Ne consegue che si devono considerare prioritarie le azioni relative alle previsioni nazionali, all'eliminazione degli ostacoli tecnici e giuridici tenendo conto nel contempo delle azioni in corso o in progetto, e alla ricerca.

### Previsioni nazionali

Tutti i paesi membri praticano un sistema di previsioni a medio o lungo termine, soprattutto per quanto riguarda la costruzione di alloggi ed eventualmente i lavori pubblici d'infrastruttura, ma ciascun paese ha criteri di riferimento spesso molto diversi, rendendo estremamente difficile, per non dire impossibile, il raffronto fra gli obiettivi nazionali.

Pertanto, occorre anzitutto elaborare nomenclature e definizioni comuni, e migliorare o sviluppare talune serie statistiche mediante le quali sarà possibile garantire alle previsioni nazionali e al loro aggiornamento un grado soddisfacente di raffrontabilità internazionale.

Per nomenclatura comune, si intende una definizione unificata degli elementi di caratterizzazione (tipo di costruzioni, imprenditore, ubicazione) e delle categorie di lavori, la stessa unità di misure e la stessa periodicità delle informazioni, che si tratti o meno di edifici per abitazione, oppure di altre opere di costruzione.

In questo campo l'azione potrebbe consistere:

— *in un futuro immediato*

- a) nell'elaborare nomenclature comuni dei tipi di costruzione e di imprenditori, nello stabilire definizioni comuni, nell'armonizzare le unità di misura e la presentazione dei dati;
- b) nel migliorare e sviluppare le normali statistiche sull'attività dell'edilizia e del genio civile, con particolare riguardo alla costruzione di edifici per abitazione e di edifici destinati ad altri usi;

— e in fasi successive

- a) nel promuovere l'elaborazione di previsioni nazionali sempre più raffrontabili nei vari paesi sulla futura attività dell'edilizia e del genio civile;
- b) nell'intraprendere attività intese a mettere a disposizione della Commissione altri dati oltre a quelli sopra indicati, permetterle di prendere iniziative fondate su valide informazioni.

#### Eliminazione degli ostacoli tecnici e giuridici

L'eliminazione degli ostacoli agli scambi rientra nelle disposizioni dell'articolo 100 del trattato di Roma, che prevede il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, le cui disparità sono all'origine di tali ostacoli.

Il 28 maggio 1969 è stata adottata una disposizione generale per questa attività, sotto forma di un programma generale che mira ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali e riguarda fra l'altro, i prodotti per l'edilizia.

Il 17 dicembre 1969 è stata presa una seconda misura per aprire gli appalti di ciascuno Stato membro ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri. Per quanto concerne il settore edilizio, tale disposizione si applica ai materiali e ai componenti o elementi da costruzione.

Una terza misura è stata presa il 26 luglio 1971: si tratta di due direttive sulle restrizioni alla libera prestazione di servizi, che riguardano in modo particolare il settore della costruzione. La prima direttiva concerne la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi nel settore degli appalti per lavori pubblici, e l'aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici tramite agenzie o succursali; la seconda il coordinamento delle procedure di aggiudicazione di detti appalti.

Malgrado questa prima serie di misure, si deve ancora oggi constatare che l'eterogeneità delle disposizioni tecnico-regolamentari continua a frenare l'espansione dei procedimenti di costruzione al di là delle frontiere nazionali.

In tutti gli Stati membri della Comunità vigono norme tecniche e regolamenti di ogni genere relativi alla costruzione. Le autorità hanno fissato dovunque, anche a livello locale, criteri per la protezione contro gli incendi e la protezione sanitaria nonché garanzie di sicurezza, sotto il profilo della stabilità delle strutture.

Tutte queste disposizioni differiscono profondamente per quanto riguarda sia i principi che il carattere vincolante o non sul piano giuridico o i metodi applicati per la loro attuazione.

Questo problema è di importanza fondamentale perché non si tratta soltanto della possibilità di adattamento del settore alle dimensioni geografiche della Comunità, ma anche di quella di arrivare più semplicemente ad un'organizzazione razionale della produzione.

Una soluzione operativa del problema potrebbe essere quella di prendere, basandosi su quanto già esiste, un certo numero di iniziative concrete, le più importanti delle quali sarebbero:

- un breve glossario dei principali termini legislativi e tecnici utilizzati nelle leggi e nei regolamenti nazionali sull'edilizia;
- un inventario nel quale vengano elencate le principali disposizioni nazionali, legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'edilizia;
- una relazione sulle esigenze funzionali e sui principi di base che potrebbero costituire l'oggetto del controllo in materia di sicurezza delle strutture dei tipi di costruzione esaminati, nonché una relazione sulla protezione antincendio;
- una procedura europea relativa all'omologazione tecnica dei materiali e dei procedimenti di costruzione,

e per fasi successive:

- un programma di azioni riguardante in particolare:
  - il coordinamento dimensionale
  - l'isolamento termico
  - l'isolamento acustico
- le esigenze tecniche fondamentali che costituiscono la base di tutti i regolamenti sulla costruzione e i mezzi per formularle in termini fisici di prestazioni.

#### Ricerca

La ricerca è un fattore estremamente importante, sia per lo sviluppo economico del settore, che per l'aspetto «qualità della vita». Si tratta di un settore nel quale un'attività a livello comunitario potrebbe permettere — man mano che essa procede — di defi-

nire in modo più preciso le vere motivazioni di tale ricerca, i suoi orientamenti fondamentali e, in modo più generale, di favorire lo sviluppo di quella parte che prende in considerazione le esigenze dell'uomo.

Per il momento, il continuo arrivo sul mercato di nuovi materiali, la migliore utilizzazione dei materiali tradizionali e la razionalizzazione dei metodi di costruzione richiedono uno sforzo continuo di ricerca basato sulla cooperazione, che ha come obiettivo finale l'interesse collettivo nel senso più largo della parola. Un esempio d'attualità è la possibilità di attenuare le conseguenze della crisi energetica generalizzando l'impiego di forme d'isolamento termico degli edifici.

È comunque vero che i procedimenti di costruzione più moderni, nei quali si utilizzano spesso materiali nuovi, dovrebbero essere l'oggetto di un'intensa attività di ricerca e di sviluppo da avviare e svolgere nella Comunità.

Per conseguire tale obiettivo, è necessario intraprendere azioni a carattere generale, o attività più specifiche, come:

- la determinazione dei mezzi e della potenzialità di ricerca esistenti negli Stati membri;
- la messa a punto di un sistema comune di classificazione dei progetti nazionali di ricerca;
- la ricerca dei settori di interesse comune, in particolare quelli concernenti gli ostacoli tecnico-giuridici;
- una migliore diffusione delle conoscenze sui progressi compiuti nei progetti di ricerca d'interesse comune.

Queste attività sono state scelte fra tutte quelle, molto più numerose, che risulteranno necessarie a causa dell'ulteriore sviluppo dell'azione comunitaria in questo settore.

### Conclusione

Il presente programma di lavoro è motivato dalla necessità di promuovere la realizzazione effettiva di un mercato unificato della costruzione e di favorire la produttività del settore, in particolare mediante il graduale sviluppo dell'industrializzazione.

Tale sviluppo è di fondamentale importanza perché questo settore possa garantire una maggiore continuità della produzione e dell'impiego, far fronte alle crescenti esigenze di carattere economico e sociale e contribuire alla stabilizzazione delle fluttuazioni congiunturali delle nostre economie.

Per creare le premesse di apertura e di sviluppo suddette, il programma si articola su tre temi prioritari e precisamente:

- la sempre maggiore raffrontabilità delle statistiche e delle previsioni nazionali;
- l'eliminazione dei vari ostacoli tecnico-giuridici;
- il coordinamento e lo sviluppo della promozione tecnologica.

Ciascuno di questi temi trova la sua pratica attuazione in un certo numero di azioni più specifiche, alcune delle quali possono essere avviate senza indugio permettendo di rendere ufficiali, a livello della Commissione, quelle che riguardano, per esempio, il glossario, gli inventari o la diffusione delle conoscenze. Altre, invece, consentiranno di preparare proposte formali da presentare per approvazione al Consiglio.

Sul piano operativo, le azioni proposte costituiscono un normale complemento, a livello comunitario, dei lavori svolti sul piano nazionale; il programma potrà quindi appoggiarsi fondamentalmente sui contributi degli esperti di ciascuno Stato membro in seno a gruppi di lavoro che la Commissione ha già istituito o si propone di istituire. La Commissione richiederà inoltre la cooperazione delle organizzazioni professionali e internazionali interessate agli stessi problemi.

**BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI**

*(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)*

**MODELLI DI BANDI DI GARA****A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)<sup>(1)</sup>:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):  
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):  
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):  
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):  
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):  
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):  
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):  
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni:
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

<sup>(1)</sup> Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

**B. Procedure ristrette**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a) <sup>(1)</sup>:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
  - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
  - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
  - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
  - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
  - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

<sup>(1)</sup> Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

**Procedura aperta**

1. De hoofdingenieur-directeur van de Provinciale, Waterstaat van Friesland, Namens het bestuur van het waterschap Eastergoa's Sédiken, Tweebaksmarkt 27, NL - Leeuwarden.
2. Gara pubblica d'appalto in conformità del regolamento unico che disciplina gli appalti di lavori pubblici.
3. a) Comune di Westdongeradeel.  
b) Rialzamento della diga marittima Oost — Holwerdepolder — Wierum (Capitolato n. 674, esercizio 1974). Lunghezza: circa 6,2 km, più i lavori annessi.  
Prestazioni:
  - asportazione e messa in deposito di mattoni per il rivestimento: 61 750 m<sup>2</sup>
  - rimozione ed evacuazione fanghi e terreni non compatti: 59 800 m<sup>3</sup>
  - estrazione e messa in opera di terra vegetale, terra argillosa e di sabbia fangosa: 260 000 m<sup>3</sup>
  - fornitura e messa in opera di sabbia: 1 152 500 m<sup>3</sup>
  - fornitura e messa in opera di pietrame di miniera: 15 750 t
  - fornitura e messa in opera di blocchi di scoria di rame: 53 325 m<sup>2</sup>
  - fornitura e messa in opera di tela di polipropilene: 51 000 m<sup>2</sup>
  - fornitura e messa in opera di conglomerato asfaltico: 53 680 t
  - posa in opera del lastricato mediante mattoni in argilla: 23 400 m<sup>2</sup>
  - fornitura e messa in opera di cemento asfaltico a struttura ghiaiosa per rivestimenti stradali: 13 640 t.
- c)
- d)
4. Termine per l'esecuzione: 150 settimane di calendario.  
Termine per la manutenzione: 6 mesi.
5. a) Vedasi punto 1.  
b)  
c) Contro pagamento di 125 fiorini per capitolato, IVA inclusa, o mediante invio franco di porto a ricezione di un ordine di pagamento di un assegno bancario o di un vaglia postale di 119 fiorini. Non sono ammessi rimborsi.
6. a) 26 maggio 1975, entro le ore 11.  
b) Vedasi punto 1.  
c) Lingua olandese.
7. a) In seduta pubblica.  
b) 27 maggio 1975, ore 11, all'indirizzo di cui al punto 1.
- 8.
9. Gli acconti verranno versati ogni 4 settimane fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute, previo versamento di una cauzione pari al 5 % dell'importo dell'appalto.
- 10.
11. Entro una settimana dal momento in cui gli è fatta richiesta in tal senso, l'offerente deve dimostrare la sua capacità finanziaria, economica e quella tecnica, presentando i seguenti documenti:
  - un certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa all'albo professionale;
  - una dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria della sua impresa;
  - una dichiarazione concernente il fatturato complessivo e il fatturato per i lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi tre esercizi;
  - un elenco dei lavori eseguiti dall'impresa nel corso dell'ultimo quinquennio con indicazione dell'importo, del tempo di esecuzione, della sede dei lavori e del committente di ciascuna opera.
12. 30 giorni a decorrere dal giorno in cui ha luogo la gara d'appalto.
13. L'offerente deve dimostrare di possedere esperienza nell'esecuzione di lavori simili a quelli da appaltare.
14. Martedì, 13 maggio 1975, dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle 13,30 alle 17, presso l'ufficio della Provinciale Waterstaat, Tweebaksmarkt 27 a Leeuwarden, verranno fornite informazioni. Dopo mercoledì 14 maggio 1975, presso tale ufficio, gli interessati potranno prendere visione del fascicolo informativo ed ottenerlo gratuitamente.
15. 16 aprile 1975.

### Procedura aperta

1. Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, Maliebaan 31, NL - Utrecht.
2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento unico che disciplina gli appalti di lavori pubblici.
3. a) Comune di Uithuizermeeden.
  - b) Capitolato di appalto n. HSD 130/1975: costruzione di una banchina con lavori annessi nel porto di Eems. Le prestazioni comprendono fra l'altro:
    - posa in opera di palancole di acciaio: 4 200 t;
    - fornitura e posa in opera di pali di cemento armato precompresso 40 x 40 cm: 37 000 m;
    - fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere in cemento armato: 13 250 m<sup>3</sup>;
    - posa in opera di tondino per cemento armato FeB 40 HK/NR: 1 400 t;
    - fornitura e posa in opera di elementi in acciaio e in ghisa: 550 t;
    - estrazione e posa in opera di sabbia: 675 000 m<sup>3</sup>;
    - fornitura e posa in opera di scorie di fosforo: 60 000 t;
    - realizzazione di rivestimenti stradali: 6 350 m<sup>2</sup>.
  - c)
  - d)
4. L'opera dovrà essere consegnata entro 120 settimane dall'aggiudicazione.
5. a) Presso la Havenschap Delfzijl, Handelskade West 10, Delfzijl, (tel. 05960 - 14966, sotto il n. HSD 130/1975). Il capitolato di appalto può essere preso in visione a decorrere da lunedì, 21 aprile 1975, presso:
  - Havenschap Delfzijl, Handelskade West 10, Delfzijl;
  - Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, Maliebaan 31, Utrecht.

Informazioni saranno fornite venerdì, 16 maggio 1975, dalle ore 9 alle ore 10,30 e dalle ore 14 alle ore 16 dalla directie Sluizen en Stuwen van de Rijkswaterstaat, Maliebaan 31, Utrecht.

Il fascicolo informativo può essere preso in visione e può essere ritirato dagli interessati a decorrere da venerdì, 23 maggio 1975, presso la Havenschap Delfzijl, Handelskade West 10, Delfzijl, e presso il Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, Maliebaan 31, Utrecht.
- b) A decorrere da lunedì, 21 aprile 1975.
- c) Prezzo del capitolato di appalto: Hf 50 (IVA e porto inclusi).  
Pagamento a favore della Havenschap Delfzijl, Delfzijl, a ricezione della fattura.
6. a) Venerdì, 30 maggio 1975, entro le ore 11.  
b) Vedasi punto 1.  
c) Lingua olandese.
7. a) L'apertura dei plichi è pubblica.  
b) Venerdì, 30 maggio 1975, ore 11 indirizzo: vedasi punto 1.
- 8.
9. Acconti mensili fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute, previo versamento di una cauzione pari al 5 % dell'importo del contratto.
- 10.
11. L'offerente deve, entro una settimana dal momento in cui gli è fatta richiesta in tal senso, dimostrare la sua capacità finanziaria ed economica nonché la sua capacità tecnica presentando i seguenti documenti:
  - un certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa all'albo professionale o all'albo commerciale olandese;
  - una dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria della sua impresa;
  - una dichiarazione concernente il fatturato complessivo ed il fatturato per lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi tre esercizi;
  - un elenco dei lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione dell'ammontare dei lavori nonché del periodo e del luogo della loro esecuzione e menzione del committente.

Per valutare se l'offerente può essere preso in considerazione ai fini dell'aggiudicazione si terrà conto della sua esperienza nell'esecuzione di lavori di questo tipo.
12. 30 giorni a decorrere dal giorno in cui ha luogo la gara di appalto.
13. L'offerente deve poter dimostrare che dispone di esperienza nell'esecuzione dei lavori di questo genere.
- 14.
15. 16 aprile 1975.

### Procedura aperta

1. Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Waterstraat 16 NL - 's-Hertogenbosch.
2. Gara pubblica d'appalto conformemente al regolamento unico che disciplina gli appalti di lavori pubblici.
3. a) Comune di Eindhoven.
  - b) Capitolato n. NB 1677: movimenti di terra e rivestimenti per la costruzione di un viadotto, con relative strade di collegamento, nella statale 67 al di sopra del crocevia Leenderheide, più i lavori annessi.  
Prestazioni:
    - scarificazione di circa 38 500 m<sup>2</sup> di rivestimenti asfaltici;
    - rimozione e nuova installazione di circa 2 300 m di guard-rail;
    - sterro e rinterro di circa 45 000 m<sup>3</sup>;
    - circa 3 700 m<sup>2</sup> di lavori stradali;
    - fornitura e messa in opera di circa 250 000 m<sup>3</sup> di sabbia;
    - 45 000 t di conglomerato asfaltico, 13 500 m di strisce e 3 300 m di guard-rail.
  - c)
  - d)
4. 80 settimane.
5. a) Il capitolato di appalto è ottenibile sotto il n. NB 1677 a decorrere da giovedì 1° maggio 1975, presso la Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, L'Aia, (tel. 070 - 814511).  
A decorrere da tale data, il capitolato può essere consultato presso:
  - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1, L'Aia;
  - Hoofddirectie van de Waterstaat, Koningskade 4, L'Aia;
  - Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Waterstraat 16 's-Hertogenbosch.
 Giovedì, 15 maggio 1975, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, verranno fornite informazioni dal Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Waterstraat 16, 's-Hertogenbosch; da quella data, presso lo stesso ufficio, si potrà prendere visione del fascicolo informativo di cui a richiesta verrà inviata copia gratuita.
  - b)
- c) Prezzo del capitolato di appalto: Fl 17,60 (IVA inclusa, le spese di porto sono a carico del destinatario). Pagamento da effettuarsi a ricezione della fattura alla Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, L'Aia.
6. a) Giovedì, 29 maggio 1975, entro le ore 11.
  - b) Vedasi punto 1.
  - c) Lingua olandese.
7. a) L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica.
  - b) Giovedì, 29 maggio 1975, ore 11; indirizzo: vedasi punto 1.
- 8.
9. Gli acconti verranno versati ogni 4 settimane fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni compiute, previo versamento di una cauzione pari al 5 % dell'ammontare globale del contratto.
- 10.
11. Entro una settimana dal momento in cui gli è fatta richiesta in tal senso, l'offerente deve dimostrare la sua capacità finanziaria, economica e tecnica, presentando i seguenti documenti:
  - un certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa all'albo professionale;
  - una dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria della sua impresa;
  - una dichiarazione concernente il fatturato complessivo e il fatturato per i lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi tre esercizi;
  - un elenco dei lavori eseguiti dall'impresa nel corso dell'ultimo quinquennio, con indicazione dell'importo, del tempo di esecuzione, della sede dei lavori e del committente di ciascuna opera.
12. 30 giorni a decorrere dal giorno in cui ha luogo la gara d'appalto.
13. L'offerente deve dimostrare di possedere esperienza nell'esecuzione di lavori simili a quelli da appaltare.
- 14.
15. 17 aprile 1975.

### Procedura ristretta

1. Service des travaux immobiliers et maritimes de Rochefort, B.P. 216, F - 17308 Rochefort.
  2. Procedura ristretta (con varianti).
  3. a) Ecole des Fourriers, F - 17300 Rochefort-sur-Mer.
    - b) Costruzione di un complesso di 9 edifici ad uso caserma.  
Superficie fabbricata: circa 7 300 m<sup>2</sup>.  
Costo globale presunto: 8 500 000 FF.
    - c) I lavori sono ripartiti in due sezioni: 1<sup>a</sup> sezione fissa: insieme dei lavori di sito più 6 edifici; 2<sup>a</sup> sezione condizionale: 3 edifici.  
Suddivisione in lotti:
      - Lotto n. 1: Lavori di sterro — fondazioni — rustico.
      - Lotto n. 2: Impermeabilizzazione — Isolamento termico, tetti — Isolamento sanitario — lattoneria.
      - Lotto n. 3: Carpenteria metallica — Serramenta — Copertura corridoi di collegamento — Vetri e specchi.
      - Lotto n. 4: Falegnameria in legno — Porte lisce — Telai (di porte e finestre).
      - Lotto n. 5: Impianti idraulici sanitari — Tubature di scarico verticali.
      - Lotto n. 6: Stuccatura — Tramezzi — Soffitti isolanti — Isolamento termico dei muri.
      - Lotto n. 7: Riscaldamento — Acqua calda.
      - Lotto n. 8: Impianto elettrico interno — Sistema d'illuminazione esterna.
      - Lotto n. 9: Rivestimento del suolo.
      - Lotto n. 10: Pittura.
      - Lotto n. 11: Rete viaria e altre.
      - Lotto n. 12: Giardini — Messa a dimora di alberi e arbusti.
- I candidati all'esecuzione del lotto principale dovranno presentare offerte per l'insieme dei lotti. I candidati all'esecuzione di un lotto accessorio potranno presentare offerte per il lotto in questione a candidati per il lotto principale o al servizio consulente.
- d)
  4. Termine massimo per l'esecuzione dei lavori: 20 mesi.
  5. Il contratto del tipo «Impresa generale» verrà stipulato con un'impresa singola o con un raggruppamento d'impresе congiunte e solidali.
  6. a) 15 maggio 1975.
    - b) Service des travaux maritimes; per l'indirizzo vedasi punto 1.
    - c) Lingua francese.
  7. Entro il 30 giugno 1975.
  8. Il contratto verrà stipulato soltanto con le imprese in grado di fornire referenze recenti in merito a lavori d'importanza e di complessità tecnica almeno equivalenti a quelle del presente bando e eseguiti con buona soddisfazione dei committenti. Schede informative possono essere ritirate, su richiesta, all'indirizzo di cui al punto 1.
  9. Per l'aggiudicazione dell'appalto si terrà conto in particolare:
    - del prezzo delle prestazioni
    - del valore tecnico del progetto
    - delle garanzie professionali e finanziarie delle imprese
    - dei termini di esecuzione.
  - 10.
  11. 16 aprile 1975.

### Procedura ristretta <sup>(1)</sup>

1. Neue Heimat NRW, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Projektgruppe Duisburg, D 4 Düsseldorf — Vagedesstraße 1.
2. Beschränkte Ausschreibung mit vorangehendem öffentlichen Teilnahmewettbewerb gemäß Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil A (VOB/A).
3. a) 41 Duisburg — Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland.  
b) Neubau eines multifunktionalen Gebäudes für die Stadt Duisburg und die Neue Heimat NRW, Düsseldorf, mit 314 200 m<sup>3</sup> umbautem Raum mit max. 22 Geschossen.  
Die Bauleistungen umfassen die Arbeiten zur Erstellung des Rohbaues einschließlich der erforderlichen Wasserhaltungsarbeiten.  
Unterirdischer Park und Erschließungsbereich mit Straßen und 540 Einstellplätzen.  
Gewerbliche Nutzflächen mit 3 800 m<sup>2</sup>  
Verwaltungsnutzflächen mit 25 600 m<sup>2</sup>  
Wohnflächen mit 8 700 m<sup>2</sup> in 149 Wohnungen.  
c) Die Leistungen werden nicht in Lose aufgeteilt.  
d)
4. Ca. 23 Monate, Beginn der Arbeiten 4. Quartal 1975.
5. Bietergemeinschaften sind zugelassen.
6. a) 5. Mai 1975.  
b) Siehe Ziffer 1.  
c) Deutsch.
7. 1. Hälfte Juni 1975.
8. Es sollen sich nur solche Bieter- und Bietergemeinschaften bewerben, die allein in der Lage sind, Arbeiten dieser Größenordnung nach den neuesten Methoden und den anerkannten Regeln der Bautechnik durchzuführen.  
Der Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ist wie folgt zu führen:  
— Erklärung über den Gesamt- und Bauumsatz der letzten drei Geschäftsjahre.  
— Auflistung der in den letzten drei Jahren erbrachten gleichartigen oder ähnlichen Bauleistungen nach Art und Ort, mit Angabe des Auftragswertes (Kosten, umbauter Raum) und des Auftraggebers bzw. Architekten.  
Bei Arbeitsgemeinschaften den selbst erbrachten Teil angeben.  
— Auflistung der zur Ausführung der Leistungen zur Verfügung stehenden Baugeräte und Maschinen.  
— Erklärung über die jahresdurchschnittlich während der letzten drei Jahre vorhandenen Arbeits- und Führungskräfte. Das zur Verfügung stehende Personal muß in ausreichender Anzahl die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und mit den einschlägigen geltenden gesetzlichen Bestimmungen, den Normen, technischen Vorschriften und Richtlinien nachweislich vertraut sein.  
Die Neue Heimat NRW behält sich vor, die finanzielle und wirtschaftliche sowie die technische Leistungsfähigkeit des Bewerbers durch weitere Nachweise zu überprüfen.  
— Bescheinigung über die Eintragung in das zuständige Berufsregister.
9. Der Zuschlag wird nach § 25 VOB/A auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte als das annehmbarste erscheint.
10. Anspruch auf Beteiligung am Wettbewerb besteht nicht. Zwischenzeitliche Auskunft, ob dem Teilnahmeantrag entsprochen wird, kann nicht gegeben werden.
11. 20. April 1975.

<sup>(1)</sup> Vedasi direttiva del Consiglio 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

### Procedura ristretta <sup>(1)</sup>

1. Neue Heimat NRW, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Projektgruppe Duisburg, D 4 Düsseldorf — Vagedesstraße 1.
2. Beschränkte Ausschreibung mit vorangehendem öffentlichen Teilnahmewettbewerb gemäß Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil A (VOB/A).
3. a) 41 Duisburg — Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland.  
b) Neubau eines multifunktionalen Gebäudes für die Stadt Duisburg und die Neue Heimat NRW, Düsseldorf, mit 314 200 m<sup>3</sup> umbautem Raum mit max. 22 Geschossen.  
Die Bauleistungen umfassen die Arbeiten zur Erstellung der Klima- und Kälteanlagen, Klimadecke und integrierte Beleuchtung, allgemeine Elektroinstallation (Stark- und Schwachstrom).  
Unterirdischer Park und Erschließungsbereich mit Straßen und 540 Einstellplätzen.  
Gewerbliche Nutzflächen mit 3 800 m<sup>2</sup>  
Verwaltungsnutzflächen mit 25 600 m<sup>2</sup>  
Wohnflächen mit 8 700 m<sup>2</sup> in 149 Wohnungen.  
c) Es handelt sich um drei getrennte Angebote.  
d)
4. Die Gesamtbauzeit beträgt ca. 3 Jahre. Beginn der Betriebs-technik im 1. Quartal 1976. Die Ausführungsfrist beträgt ca. 30 Monate synchron zum Bauablauf.
5. Bietergemeinschaften sind zugelassen.
6. a) 5. Mai 1975.  
b) Siehe Ziffer 1.  
c)
7. 1. Hälfte Juni 1975.
8. Es sollen sich nur solche Bieter- und Bietergemeinschaften bewerben, die allein in der Lage sind, Arbeiten dieser Größenordnung nach den neuesten Methoden und den anerkannten Regeln der Bautechnik durchzuführen.  
Der Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ist wie folgt zu führen:  
— Erklärung über den Gesamt- und Bauumsatz der letzten drei Geschäftsjahre.  
— Auflistung der in den letzten drei Jahren erbrachten gleichartigen oder ähnlichen Bauleistungen nach Art und Ort, mit Angabe des Auftragswertes und der Art der ausgeführten Systeme und des Auftraggebers bzw. Architekten.  
Bei Arbeitsgemeinschaften den selbst erbrachten Teil angeben.  
— Auflistung der zur Ausführung der Leistungen zur Verfügung stehenden Baugeräte und Maschinen.  
— Erklärung über die jahresdurchschnittlich während der letzten drei Jahre vorhandenen Arbeits- und Führungskräfte. Das zur Verfügung stehende Personal muß in ausreichender Anzahl die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und mit den einschlägigen geltenden gesetzlichen Bestimmungen, den Normen, technischen Vorschriften und Richtlinien nachweislich vertraut sein.  
Die Neue Heimat NRW behält sich vor, die finanzielle und wirtschaftliche sowie die technische Leistungsfähigkeit des Bewerbers durch weitere Nachweise zu überprüfen.  
— Bescheinigung über die Eintragung in das zuständige Berufsregister.
9. Der Zuschlag wird nach § 25 VOB/A auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte als das annehmbarste erscheint.
10. Anspruch auf Beteiligung am Wettbewerb besteht nicht. Zwischenzeitliche Auskunft, ob dem Teilnahmeantrag entsprochen wird, kann nicht gegeben werden.
11. 20. April 1975.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

**Procedura ristretta (1)**

1. Wasser- und Schifffahrtsdirektion Hannover, D 3 Hannover, Am Waterlooplatz 5, Postfach 6307, Tel.: (05 11) 1 61 31, App. 489 bzw. 488.
2. Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb (nicht offenes Verfahren).
3. a) Herringhausen, Landkreis Osnabrück.  
b) Neubau der Brücke Nr. 51 im Zuge der B 51 über den Mittellandkanal (Kanal-km 54,356).  
Überbau: Schiefe Deckbrücke aus WT-Stahl bzw. aus Spannbeton, Lastenklasse 60 nach DIN 1072, Stützweite 61,35 m, Breite 15,00 m, Fahrbahn mit Asphaltbelag, verzinktes Stahl-Geländer mit Anstrich.  
Widerlager aus Stahlbeton mit Gründung auf Stahlbetonrammpfählen.  
Uferspundwände von insg. 76,00 lfd. m mit Bohlenlängen (Larssen 21) von 9,00/8,00 m.  
Hilfsfundamente aus Stahlbeton  
Abbrucharbeiten: Ausschwimmen des z. Z. vorhandenen Stahlüberbaues (Deckbrücke) mit Stahlbeton-Verbundplatte einschl. Abbruch der Platte sowie Beseitigung von Widerlagerteilen aus Stahlbeton.
- c) Nein.
- d) Ideenwettbewerb bzgl. des neuen Brückenbauwerkes mit Lieferung der statischen und zeichnerischen Unterlagen.
4. Fertigstellung bis 31. Dezember 1976.
5. Hauptunternehmer—Subunternehmer—Verhältnis.
6. a) 6. Mai 1975.  
b) Wasser- und Schifffahrtsdirektion Hannover, D 3 Hannover, Am Waterlooplatz 5.  
c) Deutsch.
7. 22. Mai 1975.
8. Bewerber müssen auf dem Gebiet des Brückenbaues gründliche Erfahrungen und Kenntnisse besitzen. Nachweise durch Referenzen.
9. Der Zuschlag erfolgt nach § 25 VOB/A auf das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte annehmbarste Angebot.
- 10.
11. 21. April 1975.

(1) Vedi direttiva del Consiglio 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

**Dati complementari**

**Ministère de la défense, Direction des travaux du génie de Versailles, 2, rue des Réservoirs,  
F - 78013 Versailles**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 78 del 9. 4. 1975, pag. 15 —  
Procedura ristretta)*

**Oggetto:** Caserma Satory, F - 78013 Versailles (Yvelines).

6. a) *anziché:* 25 aprile 1975.

*leggasi:* 5 maggio 1975.

---